

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Linee guida per la cattura e l'abbattimento selettivo della popolazione degli ibridi cinghialexmaiale – anno 2011

Premessa

La presenza dell'ibrido di cinghialexmaiale nel territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, introdotto intorno agli anni ottanta a scopo venatorio, ha prodotto nel corso degli anni danni alla vegetazione del sottobosco alla riproduzione dell'erpetofauna endemica e dell'avifauna nidificante a terra.

La sua adattabilità alle condizioni ecologiche varie e l'assenza di predatori naturali ha portato ad una crescita esponenziale insostenibile nel territorio stesso. Il Parco, dalla sua istituzione, ha cercato di arginare il problema ponendo in essere tutte le attività previste, secondo i dettami dell'allora INFS, oggi ISPRA, per l'eradicazione dell'animale alloctono. Già dal 2000 l'Ente Parco ha commissionato diverse indagini conoscitive per avere delle stime sulla presenza degli ibridi di cinghialexmaiale nelle Isole dell'Arcipelago. A queste sono seguite una serie di interventi di cattura e di abbattimenti con arma da fuoco che hanno prodotto dei buoni risultati, ma essendo queste attività rimaste isolate nel corso degli anni seguenti, hanno permesso al suide di ripopolare l'area interessata dagli interventi nel giro di poco tempo. Infatti dall'ultimo censimento commissionato dall'Ente Parco, risalente a marzo 2008, si ha la presenza nell'Isola Madre di circa 230 suidi, nell'Isola di Caprera circa 400 e nell'Isola di Spargi circa 65. In considerazione della prolificità dell'animale e attenendosi al principio di precauzione è plausibile presupporre che attualmente i dati numerici del censimento 2008 siano incrementati di almeno il 30%. L'attività di eradicazione del suide alloctono non è considerata attività venatoria, pertanto può essere esercitata in tempi e modalità diverse.

Riferimenti normativi

La L. n. 157/92, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", non è vincolante, in quanto l'attività svolta non è considerata caccia ma prelievi selettivi. Questi ultimi sono disciplinati dal Regolamento e dal Piano del Parco (in corso di redazione).

Per le attività dei prelievi e degli abbattimenti selettivi si fa riferimento alla L. n. 394/91.

ART. 1

Con le presenti linee guida si vogliono disciplinare le modalità attraverso cui si realizzano gli interventi per l'eradicazione della popolazione di cinghialexmaiale tramite cattura ed abbattimenti selettivi nel territorio del Parco, finalizzati a eliminare i danni provocati allo stato dei luoghi.

ART. 2

Le aree d'intervento sono localizzate ed individuate tenendo in considerazione criteri quali:

- la localizzazione dei danni



- la possibilità di attuazione della cattura
- la possibilità di attuazione degli abbattimenti selettivi
- il livello di tutela delle diverse aree
- la presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di controllo o di particolare interesse scientifico e conservazionistico.

ART. 3

Gli ibridi di cinghiale, col metodo della cattura, sono catturati con trappole autoscattanti e in seguito trasportati in recinti di stabulazione, fino a raggiungere un numero congruo per il trasporto alla struttura di macellazione. Gli animali sono attirati con esca alimentare naturale.

Con l'abbattimento selettivo si attueranno due modalità diverse di intervento; la prima utilizzando il metodo della "girata"; la seconda utilizzando l'abbattimento per appostamento.

ART. 4

La gestione delle trappole e del recinto di stabulazione è a cura del personale incaricato ed autorizzato dall'Ente Parco. Per le attività indicate nella gestione è predisposto apposito regolamento indicante la cattura, la destinazione finale degli animali, i reciproci obblighi e le responsabilità civili e penali connesse.

La "girata" e l'abbattimento per appostamento sono operazioni svolte dai selecontrollori formati dall'Ente Parco ed iscritti all'Albo Provinciale, dando preferenza ai selecontrollori residenti nel territorio. Per tutte le operazioni è creato apposito regolamento che disciplina, secondo la normativa nazionale e regionale, tutte le modalità di intervento, ivi comprese le responsabilità civili e penali.

ART. 5

Il trasporto degli animali e la loro destinazione finale sarà assegnato tramite bando. Al bando possono partecipare i soggetti che manifestino formalmente interesse all'iniziativa. L'aggiudicatario deve provvedere a proprie spese al ritiro, trasporto e macellazione degli animali nel rispetto delle norme sul benessere. La certificazione sanitaria attestante l'avvenuta macellazione dovrà essere trasmessa, a cura dell'assegnatario, all'Ente Parco entro e non oltre 10 giorni dalla stessa. Si ritiene congrua la cessione degli animali al miglior offerente del bando ed alla qualità del servizio proposto. Tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Gli animali sono destinati solo ed esclusivamente al consumo alimentare.

Il CTA ed il Corpo Forestale dello Stato dovranno assicurare la sorveglianza e il rispetto delle operazioni di cui specificato nei relativi regolamenti.

ART. 6

L'Ente Parco, in caso di mancata partecipazione al bando per il trasporto e la destinazione finale degli animali, può individuare mattatoi idonei e disponibili alla macellazione con i quali stipulare apposita convenzione, dando priorità a mattatoi posti nelle vicinanze della localizzazione dei recinti di cattura, al fine di minimizzare i tempi tra la cattura o l'abbattimento e la macellazione o la lavorazione.

Nella convenzione vengono regolati gli obblighi tra le parti, stabiliti i compensi, i mezzi ed i tempi d'intervento che il titolare del mattatoio dovrà garantire per il più rapido trasferimento degli animali catturati al centro di macellazione.



I prodotti ricavati dalla macellazione, lavorazione e trasformazione di cinghiali catturati all'interno del territorio del Parco potranno usufruire del logo dell'Ente Parco e con lo stesso saranno commercializzati nel libero mercato a condizione che tutte le fasi siano avvenute secondo le indicazioni fornite dall'Ente, certificate dai sanitari incaricati, sottoposti a controlli secondo le norme vigenti e gli standard di qualità definiti dallo stesso Ente ed approvati dagli organismi pubblici abilitati.

ART. 7

Al CTA ed al CFS è affidato il compito di sorvegliare tutte le attività di cattura e di abbattimento selettivo.

I dati delle catture e degli abbattimenti selettivi sono riportati sugli appositi moduli predisposti dall'Ente Parco e successivamente trasmessi al CTA e al CFS.

Il periodo per l'attuazione del piano di cattura e di abbattimento selettivo sono stabiliti, coinvolti tutti gli Enti interessati, nei regolamenti che disciplinano le attività.

Allegati alla presente Linea Guida:

- Regolamento per l'eradicazione dell'ibrido di cinghiale tramite cattura
- Regolamento per l'eradicazione dell'ibrido di cinghiale tramite il metodo della "girata" e dell'abbattimento selettivo



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE